

INTESA TECNICA  
SULLA COOPERAZIONE IN CAMPO VETERINARIO TRA  
IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED  
IL MINISTERO DELL'ALIMENTAZIONE, DELL'AGRICOLTURA E  
DELL'INDUSTRIA LEGGERA DELLA MONGOLIA

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e dell'Industria Leggera della Mongolia, qui di seguito denominate "le Parti",

DESIDEROSI di rafforzare ulteriormente la loro cooperazione nel campo della medicina veterinaria,

AL FINE di tener sotto controllo nei proprio rispettivi Paesi le malattie infettive e le zoonosi e di garantire la sicurezza degli alimenti di origine animale,

CONSIDERANDO il mutuo interesse ad ampliare il commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Allo scopo di rafforzare e intensificare la collaborazione bilaterale nel settore della veterinaria, le Parti faciliteranno:

- a) la cooperazione tra i servizi veterinari e le pertinenti istituzioni dei due Paesi;
- b) lo scambio di veterinari ufficiali e scienziati al fine di condividere la conoscenza delle conquiste scientifiche e tecniche nel campo della medicina veterinaria;
- c) lo scambio di informazioni relative agli aspetti di sanità animale e di igiene correlati alla produzione e trasformazione dei prodotti di origine animale;
- d) lo scambio di informazioni sui metodi applicati per contenere le malattie animali e sulle questioni concernenti la situazione della sanità pubblica veterinaria;
- e) lo scambio di ceppi batterici e virali adoperati nella produzione di prodotti biologici (antigeni, sieri, vaccini ed altri);
- f) l'organizzazione di corsi di formazione, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche e la partecipazione reciproca di specialisti a simposi e seminari organizzati dalle Parti;
- g) l'attivazione di progetti di ricerca di interesse reciproco inerenti il controllo delle malattie degli animali e la sicurezza alimentare nonché le azioni per la loro sorveglianza;
- h) l'uso di laboratori per la produzione di diagnostici, reagenti e antigeni per la produzione di vaccini destinati al controllo delle malattie degli animali.

2. Le modalità di esecuzione degli impegni indicati nel comma 1 del presente articolo saranno definite tramite lo scambio di lettere di intenti tra le pertinenti Autorità delle Parti.

## ARTICOLO 2

Le Parti si forniranno reciprocamente informazioni sulla comparsa di focolai delle malattie indicate nell'apposita lista dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (qui di seguito denominata O.I.E.) e di qualsiasi altra malattia che possa costituire un pericolo per la sanità animale o pubblica nonché sulle relative misure adottate per il monitoraggio e l'eradicazione di tali malattie, in linea con le prescrizioni dell'OIE.

## ARTICOLO 3

1. Allo scopo di salvaguardare la salute umana e animale, le parti applicheranno appropriate disposizioni che disciplinano il commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale conformemente ai requisiti indicati dalle pertinenti Organizzazioni internazionali.
2. Questa intesa tecnica non pregiudica gli impegni e le responsabilità delle Parti derivanti dalla loro adesione ad altri Trattati, Convenzioni ed Accordi, né pregiudicherà per la Parte italiana gli obblighi derivanti dal suo essere Stato membro dell'Unione Europea.

## ARTICOLO 4

Ai fini dell'applicazione della presente Intesa, le Parti si informeranno l'un l'altra regolarmente mediante corrispondenza ufficiale.

## ARTICOLO 5

1. La presente intesa entrerà in vigore dalla data di firma delle Parti.
2. La presente Intesa rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni. Essa sarà automaticamente rinnovata per altri cinque anni qualora nessuna delle Parti notifichi all'altra Parte la volontà di porvi termine. Tale notifica dovrà essere comunicata all'Autorità competente dall'altra Parte non più tardi di sei mesi prima della data di scadenza.
3. Le Parti concordano, laddove necessario, di modificare la presente Intesa di comune accordo. Le modifiche in tal modo concordate entreranno in vigore tramite scambio di lettere.

Fatto a Pechino (Repubblica Popolare Cinese) il 29 maggio 2012 in due originali, ciascuno in lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza farà fede il testo in inglese.

PER IL MINISTERO DELLA SALUTE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(L'Ambasciatore italiano a Pechino  
Massimo Iannucci)

PER IL MINISTERO DELL'ALIMENTAZIONE  
DELL'AGRICOLTURA E DELL'INDUSTRIA  
LEGGERA DELLA MONGOLIA

(L'Ambasciatore di Mongolia nella Repubblica  
Popolare Cinese Tsedenjav Sukhabaatar)